CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Cod. NC7/011
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000189
Data: 14/02/2018

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
VICENZA

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 25 gennaio 2018, prot. n. 18/95 – competenze varianti PRG.

Con riferimento al quesito posto, occorre necessariamente tenere a mente l'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che nel caso di progettazione c.d. interna, che "*i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione*", mentre l'obbligo di iscrizione all'albo viene imposto esplicitamente dal comma 5 del medesimo articolo solo nei casi di progettazione esterna.

La normativa, pertanto, prevede una espressa deroga per i dipendenti pubblici solo in tal caso, mentre nulla viene previsto con riferimento alla progettazione di un strumento urbanistico o di una sua variante.

Il carattere esplicito di tale previsione normativa va comunque intesa come eccezione alla regola generale della necessaria iscrizione all'albo e non può quindi trovare applicazione al di fuori di quanto previsto nel predetto art. 24.

A titolo esemplificativo, difatti, l'art. 64 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. In tema di antincendio, poi, l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex Dlgs 139/2006 prevede la necessaria "*iscrizione all'albo professionale*".

Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo; tuttavia, se, diversamente, il professionista eserciti altra attività professionale non rientrante nell'applicazione dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sarà necessaria l'iscrizione all'albo.

CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Con riferimento al caso di specie, poi, l'A.N.AC., con il parere n. 136 del 30 luglio 2013, ha evidenziato che le prestazioni inerenti la pianificazione urbanistica sono riconducibili ai servizi attinenti all'Urbanistica di cui all'Allegato II-A del Codice dei Contratti pubblici e come tali sono sottratte all'applicazione della disciplina speciale degli artt. 90 e seguenti del Codice (oggi divenuto art. 24), confermando l'impossibilità di operare estensione analogiche tra i due tipi di prestazioni.

La redazione e la sottoscrizione di una variante sostanziale al Piano Regolatore Comunale, per le considerazioni sopra descritte, non esula quindi dalle competenze riservate agli iscritti all'Albo. Basti al riguardo esaminare la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2945 del 7 luglio 1957 (legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, istruzione per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati) che chiarisce che gli elaborati di progetto debbano essere firmati da un ingegnere o architetto, da intendersi quali iscritti agli albi professionali.

Difatti l'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897 lega il titolo di architetto all'esercizio della professione; l'art. 15 comma 3 lett. a del DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "*agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto*"; a fronte di tali disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per l'esercizio della professione, poiché, in base all'art. 2229 del Codice Civile, è la Legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. Tale principio vale ovviamente per le altre sezioni e settori dell'Albo (pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iunior).

Ne deriva che, in base a quanto sopra esposto e considerato, un dipendente pubblico potrà svolgere l'attività di progettazione pianificatoria solo se in possesso di iscrizione all'Albo.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)